

N. 51/010 Sent.  
 N. 878/06 Reg. Gen.  
 N. 394/010 Cron.  
 N. 67/010 Rep.

**Oggetto:** contratto di  
intermediazione  
finanziaria



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI ENNA

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati:

**dott. Giovanni Russo** **Presidente**  
**dott. Michele Fallera** **Giudice**  
**dott. Massimiliano De Simone** **Giudice Relatore**

visto l'art. 16 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;

vista l'ordinanza del 30 ottobre 2009 con cui il Collegio ha riservato di pronunziarsi fuori udienza nel termine di giorni trenta;

in esito alla camera di consiglio, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 872 del Registro Contenzioso dell'anno 2006

**TRA**

nato ad Enna il \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, e  
 nata ad Enna il \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, entrambi residenti in Enna e ivi  
 elettivamente domiciliati Contrada Suriانو, presso lo studio dell'avv. S. Papa, che li rappresenta e  
 difende, unitamente e disgiuntamente agli avv. tit. Coiro Celeste e Rosanna Cafaro del foro di Lecce,  
 per procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORI -

E

**Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto**, con sede legale in Regalbuto, alla via  
 Dante, n. 135 P. IVA 00037750866, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e

difesa dall'avv Loretta Sanfilippo, giusta procura generale alle liti del 2.9.2004 per notar Filomena Greco di Enna - rep. N. 13533, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Enna, alla via IV novembre, n. 34;

- CONVENUTA -

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il procuratore degli attori** ha concluso chiedendo quanto segue: "si chiede che l'On.le Tribunale di Enna, contraria relictis, voglia come segue provvedere: **IN VLA PRINCIPALE**, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 D.lgt. n. 58/98, 26,27,28,29 e 30 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 dell'ordine di acquisto di obbligazioni n. 17563 di obbligazioni Parmalat Finance 01/20.09.04 5.125%, codice ISIN XS0135579349, per complessivi euro 30.000, conferito dall'attore Viridigi Nunzio all'operatore 630LEANZ della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto scrl e da quest'ultima eseguito. **IN SUBORDINE**, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse; **IN OGNI CASO**, dichiarare tenuta e condannare la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto scrl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori di quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance, per cui è causa, ammontante ad euro 30.000, oltre all'importo corrispondente alle cedole non incassate dagli attori ed oltre agli interessi legali maturati da di del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per l'acquisto di obbligazioni Parmalat) attesa la natura dolosa dell'operazione, o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria; **IN ULTERIORIS SUBORDINE**, dichiarare tenuta e condannare la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto scrl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti ad euro 30.000, oltre all'importo corrispondente alle cedole non incassate dagli istanti, salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per l'acquisto di obbligazioni Parmalat Finance, attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria, nonché spese del giudizio."

**Il procuratore della convenuta** ha concluso chiedendo quanto segue: "Piaccia al tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, storuire come segue: accertare e dichiarare la validità del contratto di investimento del 29.11.2002, sotto i diversi profili giuridici che lo stesso è stato stipulato per iscritto, non è affetto da nullità ex art. 1418 c.c. e, comunque, non è annullabile, ex art. 1394 e 1395 c.c., Rigettare conseguentemente la richiesta di condanna della banca convenuta al pagamento della somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali e

